COMMISSIONE IV

DIFESA

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4200) 3

Zanone Valerio, *Presidente* 3, 7

Alberini Guido 7

Galante Michele 7

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6

Pellegatta Giovanni 7

Pisanu Giuseppe 6

Savio Gastone 7

Votazione nominale:

Zanone Valerio, *Presidente* 8

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (3902) 8

Zanone Valerio, *Presidente* 8

Votazione nominale:

Zanone Valerio, *Presidente* 11

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4242) 11

Zanone Valerio, *Presidente* 11, 12

Savio Gastone, *Relatore* 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

GUIDO ALBERINI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato del 13 settembre 1989.

Ricordo che nella seduta del 26 ottobre 1989 si è chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data 17 gennaio 1990, la V Commissione ha espresso il seguente parere favorevole a condizione che:

Il comma 1 dell'articolo 9, sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 ed all'allegata tabella non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il quadro XI – ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto – di cui all'allegato A, tabella n. 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

ALLEGATO *(Articolo 1).*

XI. – RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO 1	Forma di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(a)* 6
Ammiraglio ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio	scelta	—	9	1 ogni 3 anni *(b)*	tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 *(c)*	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	88	—	—
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 *(d)*	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.
(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno;
1 promozione nel terzo anno.
(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno;
17 promozioni nel secondo e quarto anno.

(Sono approvati).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;

b) n. 8 promozioni nel terzo anno;

c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 11 promozioni nel primo anno;

b) n. 12 promozioni nel secondo anno;

c) n. 14 promozioni nel terzo anno;

d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

(È approvato).

ART. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettiva-

mente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

(È approvato).

ART. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1989, in lire 485 milioni per l'anno 1990 ed in lire 845 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1989 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Meleleo, in ottemperanza alla condizione espressa dalla V Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, il lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Galante, Mannino Antonino e Gasparotto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa, in sede di discussione del disegno di legge n. 4200

impegna il Governo

a presentare analogo provvedimento anche per gli organici dei sottufficiali delle Capitanerie di porto ».

0/4200/IV/1.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo accetta l'ordine del giorno Galante ed altri come raccomandazione.

GIUSEPPE PISANU. Signor presidente, desidero esprimere il mio consenso all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Galante.

PRESIDENTE. Onorevole Galante, insiste per la votazione ?

MICHELE GALANTE. Signor presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHELE GALANTE. Nel preannunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, desidero ricordare alla Commissione alcune questioni che avevamo già rilevato nel corso della discussione sulle linee generali.

Le capitanerie di porto hanno la necessità di un provvedimento più ampio che consenta il completamento del potenziamento del proprio organico, in particolare di quello dei sottufficiali. In questo senso riteniamo che il disegno di legge in esame abbia un carattere parziale; questo è il motivo per il quale abbiamo presentato l'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione.

In questo momento il Parlamento, ed il paese nel suo complesso, sono molto impegnati nella discussione delle importanti questioni relative alla droga. Come abbiamo già rilevato nella discussione sulle linee generali del provvedimento in esame e come abbiamo ribadito con un ordine del giorno, firmato anche da colleghi di altri gruppi, presentato nel corso dell'esame della tabella di bilancio relativa al Ministero della difesa, desideriamo rinnovare l'invito al Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per giungere ad un più efficiente coordinamento dei diversi compiti nella lotta alla droga e per un sempre più efficace controllo delle coste.

GIOVANNI PELLEGATTA. Preannuncio il voto favorevole del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento al nostro esame pur se lo stesso, per alcuni versi, prevede un intervento parziale. I tagli effettuati sulla finanziaria di quest'anno non consentono, infatti, di completare i provvedimenti che la nostra Commissione aveva all'esame e che ipotizzano una sistemazione organica per il personale in questione.

Da questo punto di vista riteniamo sbagliata quella politica finanziaria che assegna 1.000 miliardi al signor Gardini – proprio in questo momento è all'esame della Camera un provvedimento che si riferisce all'Enimont – e che stanzia soltanto « briciole » per gli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto. Comunque, come ho già detto, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

GASTONE SAVIO. Preannuncio il voto favorevole della democrazia cristiana sul disegno di legge testé esaminato. desidero in particolare ringraziare il relatore, onorevole Meleleo, per avere portato a compimento in tempi brevi un provvedimento che prevede una sistemazione, sia pure parziale, degli ufficiali delle capitanerie di porto, che trovano difficoltà notevoli nello svolgimento del loro servizio.

Cogliamo l'occasione per sollecitare il Governo a presentare rapidamente un disegno di legge che disciplini l'intera struttura delle capitanerie di porto, dagli addetti ai fanali ai sottufficiali, nonché agli appartenenti alle forze armate impiegati in questo settore.

Con questo auspicio riconfermiamo, esprimendo soddisfazione per la celerità dell'*iter* parlamentare, il voto favorevole della democrazia cristiana sul provvedimento oggi esaminato.

GUIDO ALBERINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge testé esaminato. Si tratta di una risposta alle esigenze del personale delle capitanerie di porto e quindi di un riconoscimento dell'importante ruolo dalle medesime svolto in un settore impegnato al massimo nella lotta ai traffici illeciti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto *(Approvato dalla IV Commissione permanente difesa del Senato)* » (4200).

Presenti 26
Votanti 26
maggioranza 14
Hanno votato sì 26

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Andreoli, Artese, Buffoni, Capecchi, Costa Alessandro, De Carli, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Lusetti, Magri, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Pavoni, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Rabino, Salvoldi, Savio, Tassone, Trabacchini, Zanone.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (3902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo ».

Ricordo ai colleghi che su questo provvedimento è stata svolta la relazione ed è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Essendoci pervenuto ieri il parere favorevole della V Commissione, possiamo passare oggi all'esame dell'articolato.

Poiché agli articoli del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.

3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e *racons*, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:

a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;

b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

c) al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

(È approvato).

ART. 3.

1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal capo di stato maggiore della Marina nell'ambito della propria competenza istituzionale;

b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;

c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;

b) comandi di zona dei fari;

c) reggenze dei segnalamenti.

(È approvato).

ART. 5.

1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica.

2. L'ispettorato, posto alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della Marina, è retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello del corpo di stato maggiore.

3. In aggiunta al personale di cui all'articolo 3, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito compreso nel rispettivo ruolo organico.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni:

a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;

c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;

d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;

e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico, e logistico

relative all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

a) attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materiali e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammodernamento e rinnovamento predisposta dall'ispettorato;

b) eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le riparazioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;

c) gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

d) realizzare, secondo le direttive dell'ispettorato, studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;

e) svolgere corsi di formazione professionale del personale civile dei fari in prova e attività didattica di aggiornamento del personale in servizio.

2. L'Ufficio è retto da un capitano di vascello del corpo di stato maggiore.

3. L'Ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

(È approvato).

ART. 8.

1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dell'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, provvedendo a:

a) eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la collaborazione dell'ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;

b) informare tempestivamente gli organi superiori competenti sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;

c) attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in situazioni di necessità, secondo quanto disposto nell'articolo 10, le esigenze del servizio;

d) fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica.

2. Ciascun comando di zona è retto da un ufficiale superiore del corpo di stato maggiore.

(È approvato).

ART. 9.

1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalemento marittimo, svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;

b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;

c) provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Il farista con maggiore anzianità di ruolo, in servizio presso ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente.

3. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali.

4. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.

(È approvato).

ART. 10.

1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque essere garantita la continuità dell'attività operativa. A tal fine gli alti comandi periferici della marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato.

2. Qualora la situazione numerica dei faristi presenti nella reggenza dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuità del servizio per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari può:

a) disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale militare addestrato per interventi in situazioni di necessità;

b) affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorità marittime locali.

(È approvato).

ART. 11.

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (3902):

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Andreoli, Artese, Buffoni, Capecchi, Costa, De Carli, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Pavoni, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Rabino, Salvoldi, Savio, Tassone, Trabacchini, Zanone, Zoppi.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 ottobre 1989.

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento importante, che ci giunge in seconda lettura, poiché sancisce che ai militari di truppa detenuti compete una retribuzione pari a quella dei militari di truppa in servizio di leva. Desidero solo aggiungere che il disegno di legge, che consta di tre articoli, di cui il terzo prevede una copertura finanziaria di 321 milioni di lire annue, si inserisce nella logica della normativa già approvata nel 1986.

Sollecito pertanto i colleghi a votare favorevolmente il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 9 febbraio 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO